

Allegato 2



**Accordo Coesione POC 2021/2027
Area Tematica 10
Linea di Intervento 10.03**

**Avviso pubblico per la presentazione delle domande di
accesso al**

***Buono servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e
domiciliari per anziani e persone con disabilità annualità
2026/2027***

Il presente allegato si compone di n. 39 (trentanove) pagg., inclusa la presente copertina.

Sommario

NORMATIVA COMUNITARIA	3
NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE	3
1. Contesto di riferimento e finalità generali	5
2. Atto amministrativo generale e Base Giuridica.....	6
3. Annualità Operativa.....	7
4. Dotazione Finanziaria	7
5. Destinatari finali e requisiti di accesso	8
6. Procedure e Criteri di valutazione	9
6.1 Ammissibilità	9
6.2 Valutazione di merito	10
7. Termini e modalità di presentazione delle istanze.....	10
8. Finestre temporali di candidatura	12
9. Documentazione da presentare per la domanda.....	13
10. Abbinamento e generazione del Preventivo di Spesa.....	14
11. Istruttoria e convalida delle domande	16
12. Motivi di revoca e di esclusione dal beneficio.....	18
13. Durata del beneficio Buono servizio.....	19
14. Valore del Buono Servizio e della quota di compartecipazione	20
15. Modalità di attuazione e fruizione dei buoni servizio	22
16. Responsabile del Procedimento	24
17. Norme di rinvio.....	24
18. Informazione e pubblicità.....	25
19. Rispetto della Privacy e Trattamento dei dati personali	25
Allegato A.1 – format domanda	31
Allegato A.2 – format preventivo/abbinamento	35
Allegato A.3 – format PROGETTO PERSONALIZZATO per servizio SAD art. 87 R.R. 4/2007	38

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Avviso viene adottato con riferimento al seguente quadro normativo

NORMATIVA COMUNITARIA

- Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- Regolamento (UE) n. 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), di seguito Reg. FSE+, e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 final del 15.07.2022 che approva l'Accordo di Partenariato Italia 2021-2027, comprendente l'elenco dei Programmi con le rispettive dotazioni finanziarie preliminari suddivise per Fondo;
- Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 8461 final del 17.11.2022 che approva il "Programma regionale Puglia FESR-FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Puglia in Italia
- Comunicazione della Commissione 2021/C 200/01 "Orientamenti sull'uso delle opzioni semplificate in materia di costi nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE)".

NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm. e ii. - Codice della privacy;
- Legge 8 novembre 2000, n. 328 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- Decreto Legislativo 3 maggio 2024 , n. 62, di definizione della condizione di disabilità;
- Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19 "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia" e ss.mm. e ii.;
- Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4, recante: Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19 - "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia, e ss.mm. e ii.;
- D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore", a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.;

- Regolamento Regionale n. 31 del 27 novembre 2009 “L.R. n. 28/2006 - disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare” pubblicato sul BURP n. 191 del 30/11/2009;
- Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e s.m.i. recante “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- Legge 30 dicembre 2020, n. 178 e s.m.i. e recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;
- Delibera CIPESS n. 78 del 22 dicembre 2021, avente per oggetto “Programmazione della politica di coesione 2021-2027 - Approvazione della proposta di accordo di partenariato 2021-2027 e definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027”;
- Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91 e recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”;
- D.G.R. n. 603 del 03/05/2023 “Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027 - presa d’atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art 40 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1060/2021”;
- Deliberazione di Giunta Regionale 5 novembre 2021, n. 1794 - POR Puglia FESR FSE 2014-2020. Adeguamento organizzativo a seguito del DPGR 22/2021 di adozione del modello di alta organizzazione “Maia 2.0” e ss.mm.ii.;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 353 del 14/03/2022 con cui è stato approvato il Piano Regionale delle Politiche Sociali 2022/2024, prorogato nella sua vigenza all’annualità 2025 con D.G.R. n. 1648 del 28/11/2024;
- Decreto-Legge 19 settembre 2023, n. 124 convertito con modificazioni dalla Legge 13 novembre 2023 n. 162 e recante “Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione”, che definisce le regole per la programmazione e l’utilizzazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) per il periodo 2021/2027 e la gestione degli interventi cofinanziati dall’Unione Europea, dalla programmazione complementare e dallo stesso FSC;
- Accordo per la Coesione sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Puglia a Bari il 29 novembre 2024, che individua gli obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la realizzazione di specifici interventi, anche con il concorso di più fonti di finanziamento;
- Delibera CIPESS n. 6 del 30/01/2025 di approvazione dell’assegnazione a Regione Puglia di risorse per il finanziamento dell’Accordo per la Coesione;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 566 del 29/04/2025, che individua quale Struttura responsabile dell’intervento POC 2021/2027, per l’Area Tematica 10 “Sociale e Salute”, Linea di Intervento 10.03 “Servizi socio- assistenziali”, Intervento dal Titolo “Buono Servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità” la Sezione Inclusione Sociale Attiva;
- DPR 66 del 10 marzo 2025, Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027;
- Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 150 del 29/05/2024 “ PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 (CCI 2021IT16FFPR002). Art. 69 del Regolamento (UE) 2021/1060 - Adozione del testo descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) e dei relativi allegati;

- Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 142 del 24/07/2023, con cui è stato approvato l'Allegato A contenente "metodologia delle opzioni di costo semplificato di cui all'art. 53, paragrafo 1, lett. b) e paragrafo 3, lett. a), del Regolamento (UE) 2021/1060";
- Determinazione della Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva n. 97 del 11/02/2026, relativa alla manifestazione di interesse all'iscrizione nel "Catalogo telematico dell'offerta di servizi domiciliari e a ciclo diurno per persone con disabilità, anziani e non autosufficienti" – Aggiornamenti tecnici all'Avviso approvato con A.D. n. 287 del 10/04/2024. nonché relativa all'apertura della finestra per la presentazione della dichiarazione di permanenza o della domanda di aggiornamento annuale dei dati di iscrizione nel catalogo medesimo;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 421 del 09/04/2026 "Accordo Coesione POC 2021/2027 Area Tematica 10 Linea di Intervento 10.03 – Buono servizio per anziani e persone con disabilità Applicazione quote vincolate del risultato di amministrazione e variazione al Bilancio di previsione 2026 e pluriennale 2026-2028 ex D.Lgs. 118/2011 per € 35.000.000,00 per il prosieguo della misura nell' annualità 2026/2027e approvazione indirizzi e criteri di riparto";
- Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 35 del 13/04/2026 di adozione della metodologia delle opzioni di costo semplificato di cui all'art. 53, paragrafo 1, lett. b) e paragrafo 3, lett. a), del Regolamento (UE) 2021/1060 "Buono servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità".

Ogni modifica regolamentare e normativa disposta dalle Autorità Comunitarie, dallo Stato e dalla Regione Puglia, che intervenga successivamente alla pubblicazione del presente Avviso, sarà da considerarsi immediatamente efficace.

1. Contesto di riferimento e finalità generali

Il presente documento è stato redatto dalla Sezione Inclusione Sociale Attiva in applicazione della Del G.R. n. 421 del 09/04/2026 , al fine di delineare puntualmente le procedure per la presentazione delle domande di "Buono Servizio per i servizi a ciclo diurno e domiciliari in favore di anziani e persone con disabilità", a valere sulle risorse **dell'Accordo Coesione POC 2021/2027 - Area Tematica 10 Linea di Intervento 10.03**, in continuità con l'azione 8.12 del PO Puglia FESR – FSE+ 2021-2027, relativamente alla 4^a annualità 2026/2027.

Le presenti direttive sostituiscono integralmente ogni atto precedente adottato dalla Regione Puglia in materia di erogazione di Buoni Servizio per i servizi a ciclo diurno e domiciliari in favore di anziani e persone con disabilità.

Il Buono servizio si configura come beneficio economico per il contrasto alla povertà rivolto ai destinatari finali (persone con disabilità, anziani non autosufficienti, anziani in condizione di fragilità sociale e rispettivi nuclei familiari di appartenenza) vincolato al sostegno del pagamento di servizi a domanda individuale (conditional cash transfer), nella forma di "titolo di acquisto" di servizi a ciclo diurno semi-residenziale e servizi domiciliari, selezionati da apposito catalogo telematico di soggetti accreditati presso Regione Puglia, come costituito a seguito dell'Atto dirigenziale n. 287/2024, come novellato con A.D. n. 97 del 11/02/2026, finalizzato ad assicurare la piena accessibilità dei servizi essenziali per la persona e le famiglie in presenza di specifiche condizioni di bisogno sociale ed economico, come rappresentate con i requisiti di accesso e i criteri di priorità per l'erogazione dell'intervento medesimo.

Il buono servizio è, dunque, un intervento per il potenziamento, la riqualificazione e l'accesso ai servizi socio assistenziali, vincolato all'acquisto di prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie, al fine di sostenere la domanda, farla crescere ed orientarla esclusivamente verso strutture e servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e per persone con disabilità, che siano autorizzati al funzionamento e di maggiore qualità, nell'ambito di un sistema pubblico di accreditamento.

Al tempo stesso, il Buono servizio rappresenta lo strumento primario di sollievo dal carico di cura intra-familiare per l'assistenza a persone con disabilità ed anziani non autosufficienti, promuovendo una politica del benessere e dell'inclusione sociale fondata sul potenziamento e l'accesso a servizi di qualità che incide indirettamente sul GAP di genere legato al tempo dedicato alla cura, prevalentemente sostenuto dalle donne.

La misura si inserisce nella più ampia programmazione dell'Accordo Coesione POC 2021/2027 - Area Tematica 10 Linea di Intervento 10.03 e si pone in piena continuità con la medesima operazione, già realizzata nelle precedenti annualità, a valere sulle risorse del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - Azione 8.12, sub-azione 8.12.2, ed è finalizzata al potenziamento, la riqualificazione e l'accesso ai servizi socioassistenziali, riabilitativi e per la promozione della vita indipendente delle persone disabili e/o non autosufficienti e degli anziani caratterizzati da fragilità sociale. L'intervento prevede, altresì, l'implementazione di alcune specifiche funzioni di monitoraggio quanti-qualitative del "GAP di genere", quali: dato disaggregato per genere del soggetto beneficiario del buono servizio, dato disaggregato per genere dei componenti del nucleo familiare.

La misura contribuisce a sostenere le previsioni del Capo III del Pilastro Europeo dei diritti sociali¹ Protezione sociale e inclusione, attraverso:

- **Inclusione delle persone con disabilità**
- **Assistenza a lungo termine**
- **Potenziamento dei servizi socio assistenziali per la promozione di progetti di vita indipendente**

L'intervento "Buono servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità" si sostanzia nel riconoscimento di una sovvenzione adottata a norma del art. 53, paragrafo 1, lett. b) e paragrafo 3, lett. a) del Reg. (UE) n. 1060/2021, i cui importi sono definiti nel rispetto delle disposizioni di cui al art. 53, c. 1, lett. e), art. 53, c. 3, lett. a) i), art. 53, c. 3, lett. d), art. 54, c. 1, lett. b) e art. 56, c. 1 del Reg. (UE) 2021/1060.

Al riguardo, infatti, con A.D. n. 35 del 13/04/2026, del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, è stata adottata la metodologia delle opzioni di costo semplificato di cui all'art. 53, paragrafo 1, lett. b) e paragrafo 3, lett. a), del Regolamento (UE) 2021/1060 "Buono servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità".

2. Atto amministrativo generale e Base Giuridica

La presente procedura consentirà l'esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investita la Regione Puglia, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati, anche in considerazione delle previsioni contenute nel POC PUGLIA 2021-2027, con specifico riferimento alle categorie di persone svantaggiate, in conformità con quanto previsto dall'art. 2 sexies, co. 2, lett. s) del D.Lgs. 196/2003: - attività socio-assistenziali a tutela dei minori e soggetti bisognosi, non autosufficienti e incapaci;

Il presente avviso si configura quale atto amministrativo generale, redatto in ottemperanza all'art 2-sexies del D.Lgs. 196/2003 in applicazione degli indirizzi formulati dalla Giunta Regionale con Del. G.R. n. 392 del 31/03/2025.

¹ Cfr.: Pilastro Europeo dei Diritti Sociali https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2019/02/PilastroEuropeoDirittiSociali_2018.pdf; Reg. (UE) n. 1060/2021 – Reg. (UE) n. 1057/2021

La base giuridica è quindi, per i dati comuni, “l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento”, di cui all’art. 6, par. 1, lett. e) del Reg. (UE) 2016/679.

Per quanto attiene al trattamento dei dati particolari la base giuridica del trattamento si intende riferita:

- all’art. 9, par. 2, lett. g) del sopra richiamato Reg. (UE) 2016/679, essendo il trattamento “necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato”;
- all’articolo 9, par. 2, lettera b) del Regolamento “il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell’Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato”;
- all’articolo 2-sexies, comma 2, lettere a) (“integrazione sociale e diritti dei disabili”), m) (“concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti”) ed s) (“attività socio-assistenziali a tutela dei minori e soggetti bisognosi, non autosufficienti e incapaci”) del Decreto Legislativo 196/2003.

3. Annualità Operativa

1. Il presente Avviso Pubblico ha efficacia per l’annualità 2026-2027 (c.d. 4^a annualità operativa), a valere sul POC Puglia 2021/2027 - Area Tematica 10 Linea di Intervento 10.03.
2. Nell’ambito dei termini complessivi di efficacia del presente Avviso Pubblico di cui al precedente comma 1, è istituita l’Annualità Operativa con decorrenza dal 1 Luglio 2026, al 30 Giugno 2027.
3. Per Annualità Operativa si intende l’arco temporale massimo, entro cui devono essere erogate le prestazioni socio-assistenziali attivate dalle Unità di Offerta, accreditate al catalogo della Regione Puglia, nei confronti degli utenti tramite il Buono Servizio.

4. Dotazione Finanziaria

1. Per l’attuazione della presente misura, in relazione alla 4^a annualità operativa 2026/2027, sono disponibili in prima istanza risorse pari a complessivi € 35.000.000,00 a valere sulla dotazione POC Puglia 2021/2027 - Area Tematica 10 Linea di Intervento 10.03, come specificato nella tabella che segue:

POC Puglia 2021/2027	
Area Tematica	10 “Sociale e Salute”
Linea di intervento	10.03 “Servizi socio- assistenziali”
Titolo intervento	“Buono Servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità”
Indicatori	Numero complessivo dei partecipanti Numero di pubbliche amministrazioni o servizi pubblici sostenuti

2. La procedura di ammissione al contributo per i destinatari dell’intervento è una procedura che prende avvio con la Del G.R. n. 421 del 09/04/2026, seguita dall’approvazione del presente Avviso Pubblico regionale, che fissa le modalità operative di presentazione delle istanze e di funzionalità della piattaforma telematica per la gestione dematerializzata e trasparente dell’intera procedura istruttoria e di ammissione. Il presente Avviso pubblico si configura come procedura valutativa a graduatoria per Ambito Territoriale Sociale competente, ordinata in base al punteggio attribuito tramite criteri di selezione.
3. Gli Ambiti Territoriali Sociali, possono co-finanziare l’intervento, mediante utilizzo di risorse proprie, da trasferimento o da bilancio autonomo attivando, a tal fine, procedure distinte al fine di consentire una separata rendicontazione delle fonti di finanziamento. L’attivazione di procedure di co-finanziamento, può avvenire preliminarmente all’apertura di una finestra di domanda (al fine di ampliare la dotazione

finanziaria complessiva di una o più graduatorie) o successivamente alla stessa, al fine di scorrere eventuali graduatorie già approvate.

4. Qualora gli Ambiti Territoriali Sociali dovessero utilizzare risorse residue del Fondo Povertà a co-finanziamento dell'intervento, le stesse, coerentemente a quanto indicato con nota prot. U.0001033 del 19/01/2024 e con successiva nota prot. U.0019527 del 28/11/2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, potranno essere utilizzate esclusivamente per il finanziamento delle domande relative al servizio SAD art. 87 del R.R. n. 4/2007, destinate ad utenti aventi ISEE ORDINARIO uguale o inferiore al valore-soglia di 10.140,00 euro e senza alcun costo di compartecipazione a carico di quest'ultimi. A tal fine, gli Ambiti Territoriali Sociali opereranno apposita funzione di stralcio, in sede di istruttoria della graduatoria B, al fine di finanziare distintamente e per l'intero importo della prestazione, i soli utenti aventi i requisiti di ammissibilità al Fondo Povertà, consentendo in tal modo lo scorrimento della medesima graduatoria in riferimento ai restanti utenti finanziabili con le risorse FSE+ 2021-2027 di cui al comma 1.

5. Destinatari finali e requisiti di accesso

1. Possono accedere al "Buono Servizio per i servizi a ciclo diurno e domiciliari in favore di anziani e persone con disabilità" **nuclei familiari, anche mono-personali, in cui siano presenti persone con disabilità² e/o anziani over65 non-autosufficienti**, che intendano accedere ad una delle strutture e servizi ex art. 3 del R.R. n. 4/2019, art. 3 del R.R. n. 5/2019, centri diurni Alzheimer ex R.R. 3/2005, centri diurni artt. 68 e 105 del R.R. 4/2007, ovvero servizi domiciliari SAD-ADI, artt. 87, 88 del R.R. 4/2007 più appropriati in relazione al grado di compromissione delle autonomie funzionali, **o anziani over 65 in condizione di fragilità/isolamento sociale, residenti in Puglia alla data di presentazione della domanda**, che intendano accedere ad un centro ex art. 106 del R.R. 4/2007 e che siano in possesso:

- a) di un PAI (Progetto Assistenziale Individualizzato) in corso di validità³, nel caso di accesso a prestazioni socio-sanitarie ex art. 3 del R.R. n. 4/2019, art. 3 del R.R. n. 5/2019, centri diurni Alzheimer ex R.R. 3/2005 e ADI art. 88 del R.R. n. 4/2007;

in alternativa

- b) di una Scheda di Valutazione Sociale del caso (SVS) in corso di validità (nel caso di accesso a prestazioni socioassistenziali ex artt. 68, 87, 105, 106 del R.R. n. 4/2007), elaborata dal Servizio Sociale Professionale del Comune o dell'Ambito Territoriale in cui è residente il richiedente del buono servizio.

- **La richiesta di accesso a centri diurni di tutte le tipologie innanzi indicate, tramite Buono servizio, è consentita presso strutture collocate sull'intero territorio regionale⁴; la richiesta di accesso a Servizi domiciliari SAD-ADI, tramite Buono Servizio, invece, è consentita solo presso Servizi insistenti nel medesimo Ambito Territoriale Sociale di residenza del destinatario finale delle prestazioni.**

² Per la definizione di persona disabile e/o persona non-autosufficiente, si faccia riferimento all'Allegato 3 "Definizione ai fini ISEE della condizione di disabilità media, grave e di non autosufficienza" al D.P.C.M. n. 159 del 2013

³ Esclusivamente per le finalità del presente Avviso Pubblico, si considerano "in corso di validità" anche PAI e Schede di valutazione sociale del caso (SVS) rilasciati in data non superiore a 720 gg. antecedenti la data di presentazione on-line dell'istanza di accesso al "Buono servizio" o – in alternativa – PAI il cui periodo di efficacia sia giunto a scadenza in data non superiore a 360 gg. antecedenti rispetto alla data di presentazione on-line dell'istanza di accesso al "Buono servizio" medesimo. Nel caso di domande relative a centro sociale polivalente per "anziani" art. 106, ai fini dell'utilizzo della predetta deroga, la scheda di valutazione sociale dovrà in ogni caso risultare rilasciata sul nuovo format approvato con A.D. n. 642 del 31/05/2023. Entrambe le documentazioni (PAI e "Scheda di Valutazione sociale del caso") esprimono funzione pubblica di presa in carico.

⁴ In riferimento ai centri diurni di cui al art. 3 del R.R. 4/2019 e art. 3 del R.R. 5/2019, la "libertà di scelta" dell'utente è in ogni caso subordinata ai limiti definiti dalla specifica autorizzazione ASL.

- La richiesta di accesso a centri sociali polivalenti ex art. 106 del R.R. 4/2007 è consentita a solì anziani in condizione di autosufficienza, in ragione dello specifico setting assistenziale, così come stabilito dal R.R. n. 4/2007, in quanto tipologia di servizio non idonea, in termini assoluti, alla gestione di condizioni di non autosufficienza. Pertanto, la Scheda di Valutazione sociale del caso dovrà risultare conforme al modello approvato con A.D. n. 642 del 31/05/2023.
- La richiesta di accesso a servizi di assistenza domiciliare SAD art. 87 – nell’ambito del presente Avviso - è consentita, in ogni caso, esclusivamente a persone in condizione di disabilità o non-autosufficienza certificata, in quanto prestazione tesa ad integrare progetti di presa in carico integrati di natura socio-sanitaria, mediante intervento della figura dell’OSS.
- il PAI e la Scheda di valutazione (SVS) sociale del caso, operano come strumenti di PRESA IN CARICO pubblica, preliminare all’accesso ai servizi e sono, a tal fine, rilasciati esclusivamente dalla competente pubblica autorità (UVM per il PAI, Servizio sociale Prof.le comunale per la SVS).

c) ISEE ORDINARIO del nucleo familiare in corso di validità non superiore a € **40.000,00**⁵. Nel caso di prestazioni sociali agevolate rivolte a persone minori di anni 18, l'ISEE è calcolato con le modalità di cui all'art. 7 del DPCM 159 del 5 dicembre 2013.

d) In aggiunta, *nel solo caso di disabili adulti e anziani non-autosufficienti, anche:*

ISEE RISTRETTO per prestazioni non residenziali in corso di validità (anche individuale, esclusivamente ove ricorrano le condizioni di cui ai co. 1 e 2, art. 6 del DPCM 159/2013 e ss.mm.ii.) non superiore a € 10.000,00 nel caso di persone con disabilità e non superiore a € 20.000,00 nel caso di anziani non-autosufficienti over65.

6. Procedure e Criteri di valutazione

La verifica dei requisiti di ammissibilità delle istanze e l’attribuzione dei punteggi, in relazione agli specifici criteri di valutazione, sarà effettuata in modalità automatizzata mediante cooperazione applicativa con le Banche Dati del Sistema Informativo Sociale Pugliese, e successiva verifica campionaria, a norma del DPR n. 445/2000, a cura dell’Ambito Territoriale Sociale, anche corso di erogazione del contributo.

6.1 Ammissibilità

Per la verifica di ammissibilità, si procederà ad accertare la presenza dei seguenti requisiti:

- il rispetto del termine di presentazione delle istanze;
- l’osservanza delle modalità di presentazione delle istanze;
- la presentazione delle istanze da parte di soggetti proponenti in possesso dei requisiti;
- la completezza della documentazione richiesta e la conformità della medesima alle prescrizioni ed alla normativa vigente;
- la sottoscrizione di tutta la documentazione in conformità alle prescrizioni;
- la localizzazione dell’operazione nella Regione Puglia

Costituiscono motivi di esclusione dalla successiva fase di valutazione di merito (inammissibilità) le istanze:

- presentate da Soggetto diverso da quelli indicati all’art. 5;
- pervenute in forme diverse da quelle indicate all’art. 7;

⁵ per entrambe le tipologie di ISEE (ordinario e ristretto), il valore ISEE è auto-dichiarato in sede di presentazione della domanda, sulla base dei dati certificati dal INPS. Pertanto sarà possibile presentare istanza in piattaforma, solo dopo che l'utente abbia preventivamente provveduto a presentare, secondo le norme e procedure vigenti, apposita D.S.U. per la certificazione del valore ISEE (sia ordinario che ristretto) da parte del INPS ed abbia da questa ottenuto in riscontro la relativa attestazione recante apposito num. di protocollo.

- non corredate dei documenti di cui all'art. 9;
- pervenute oltre il termine di scadenza per la presentazione delle istanze fissato all'art. 8;
- le domande riferite a richiedenti che siano deceduti dopo la presentazione delle stesse ma prima della data di avvio formale dell'annualità operativa (avvio delle prestazioni);
- le domande che contengono dichiarazioni risultate mendaci a seguito di accertamenti espletati da parte degli Ambiti Territoriali Sociali.

6.2 Valutazione di merito

1. Con precipuo riferimento ai criteri di valutazione dell'istanza, i medesimi hanno la funzione di graduare le istanze ammissibili ai fini della selezione delle medesime in funzione dell'effettivo accesso al beneficio laddove il numero delle istanze ammissibili dovesse risultare superiore rispetto al numero di istanze che potranno trovare copertura sulla complessiva dotazione finanziaria disponibile. Le istanze che supereranno positivamente la fase di ammissibilità formale verranno ammesse alla valutazione di merito. La selezione dei destinatari del contributo avviene attraverso l'attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti sulla base dei macro-criteri di merito e degli specifici sub-criteri ad essi relativi, di seguito elencati:

1 - Condizione economica del nucleo familiare (solo ISEE ORDINARIO) max pt. 70	
Il punteggio massimo di pt. 70 si attribuisce a ISEE ORDINARIO "0". Per gli altri valori di <u>ISEE ORDINARIO</u> fino a 40.000,00 si applica la seguente formula per l'attribuzione del relativo punteggio: $70 - (\text{VALORE ISEE ORDINARIO} / 571,428) = \text{punteggio (da arrotondarsi alla 3^a cifra decimale)}$	
2 - Carichi familiari (come da nucleo familiare dichiarato nella corrispondente DSU) max. pt. 30	
Nucleo familiare composto da una sola persona (nucleo <i>mono-personale</i>)	Pt. 30
Nucleo familiare composto da 2 componenti (incluso beneficiario del buono)	Pt. 15
Nucleo familiare composto da 3 componenti (incluso beneficiario del buono)	Pt. 20
Nucleo familiare composto da 4 componenti (incluso beneficiario del buono)	Pt. 25
Nucleo familiare composto da 5 o più componenti (incluso beneficiario del buono)	Pt. 30

2. L'Ambito Territoriale Sociale procederà alla formulazione della graduatoria d'Ambito in ordine di punteggio attribuito. Nella graduatoria saranno indicate le istanze ammesse a finanziamento fino alla concorrenza della dotazione finanziaria attribuita, quelle ammissibili ma non finanziate e quelle non ammesse alla valutazione di merito perché non in possesso dei requisiti di accesso. I predetti criteri di valutazione consentono una valutazione oggettiva, per la graduazione del bisogno sociale, da parte di ciascun Ambito Territoriale Sociale per la selezione dei destinatari del contributo in possesso dei requisiti di accesso.
3. Nei casi di punteggio *ex aequo*, saranno ammesse al contributo le istanze debitamente validate e inviate su piattaforma in base all'ordine cronologico di presentazione.

7. Termini e modalità di presentazione delle istanze

1. La compilazione e l'invio della domanda deve essere effettuato esclusivamente on-line e deve avvenire entro i termini di una delle "finestre di domanda" indicate al successivo art. 8, nel rispetto dei seguenti passaggi:
 - collegarsi al link: <http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it>
 - cliccare sul pulsante "CLICCA QUI PER EFFETTUARE IL LOGIN"
 - accedere con Identità digitale tramite SPID, CIE, CNS ecc.

- nel menu laterale sinistro, previa certificazione del Domicilio Digitale, selezionare la voce "Buoni Servizi Anziani e Disabili 2026"
 - cliccare su "Domande Anziani e Disabili 2026": l'utente sarà reindirizzato all'applicazione per la compilazione e presentazione della domanda.
2. La presentazione della domanda prevede obbligatoriamente il possesso di credenziali SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale di livello 2 o, in alternativa, Carta di Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi e un'attestazione ISEE Ordinario in corso di validità. Le credenziali SPID, la carta di Identità Elettronica o la Carta Nazionale dei Servizi devono essere intestate al richiedente il Buono Servizio (la persona con disabilità/anziano che beneficerà delle prestazioni) o al referente familiare presente nella medesima dichiarazione DSU e Attestazione ISEE, facente quindi parte del medesimo nucleo familiare. In mancanza di referente familiare in possesso di credenziali SPID, Carta di Identità Elettronica e Carta Nazionale dei Servizi sarà possibile delegare alla presentazione della domanda un soggetto terzo in possesso di credenziali SPID, Carta di Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi; in assenza di una delle suindicate credenziali, non sarà possibile procedere alla presentazione dell'istanza.
3. Per tutte le informazioni riguardanti SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) è possibile consultare il sito <https://www.spid.gov.it/>
4. Il referente familiare o il delegato esterno al nucleo accede con le proprie credenziali SPID, ovvero mediante CNS o CIE alla piattaforma della procedura telematica suindicata. Nel caso del primo accesso, dovrà fornire il proprio indirizzo di Posta elettronica e il proprio numero di telefono cellulare cui verranno inviate le comunicazioni inerenti alle procedure telematiche.
5. In caso di delega, la presentazione della domanda avviene come segue:
E' necessario indicare la Tipologia di Delega, selezionando uno tra i campi sottoelencati:
- parente in linea retta entro il primo grado non presente nel nucleo DSU della Attestazione ISEE;
 - tutore legalmente nominato o amministratore di sostegno;
 - altro soggetto esterno al nucleo delegato dal beneficiario o referente familiare.
- Nel caso in cui la tipologia di rapporto/delega indicata sia "Parente in linea retta entro il primo grado non presente nel nucleo DSU della Attestazione ISEE" non è necessario caricare alcun documento.
- Nel caso in cui la tipologia di rapporto/delega indicata sia "Tutore legalmente nominato o amministratore di sostegno" è necessario caricare un documento comprovante la nomina del soggetto delegato.
- Nel caso in cui la tipologia di rapporto/delega indicata sia "Altro Soggetto esterno al nucleo delegato dal beneficiario o dal referente familiare" è necessario caricare un documento di delega formale firmato da un componente del nucleo familiare facente parte del nucleo DSU della Attestazione ISEE Ordinario indicata, ovvero da un referente familiare quale parente in linea retta entro il primo grado, anche non convivente, il tutore legalmente nominato o un eventuale amministratore di sostegno, ovvero dall'eventuale beneficiario in caso di nucleo familiare mono-personale.
6. In caso di delega, altresì, sarà necessario indicare un **ulteriore riferimento telefonico e l'indirizzo email di un familiare del beneficiario, o del beneficiario stesso**, sul quale ricevere la conferma di invio della domanda, di abbinamento e di esito istruttorio della stessa. Il medesimo riferimento telefonico, potrà essere utilizzato per un massimo di 5 domande, per ciascuna annualità.
7. **Compilazione e invio della domanda.** Il beneficiario ovvero il referente del nucleo familiare, ovvero il delegato, presenterà la domanda di accesso al Buono Servizio selezionando la funzione "Nuova Domanda". Questa fase prevede la compilazione dei dati relativi a:
- a. estremi dell'attestazione del ISEE ordinario del nucleo familiare di cui fa parte il beneficiario;
 - b. indicazione del beneficiario del Buono Servizio tra quelli presenti nel nucleo familiare così come riscontrato dalla Attestazione ISEE Ordinario;

- c. estremi dell'attestazione del ISEE socio-sanitario ristretto per prestazioni non residenziali, ove previsto;
 - d. dati anagrafici e di residenza del Beneficiario;
 - e. dati anagrafici e di residenza del referente, se diverso dal beneficiario;
 - f. grado di parentela del referente, se diverso dal beneficiario;
 - g. n. di componenti del nucleo familiare;
 - h. numero di persone disabili nel nucleo familiare, oltre il beneficiario;
 - i. titolo di studio del beneficiario;
 - j. tipologia di prestazione richiesta, tra quelle iscritte nell'apposito catalogo di offerta;
 - k. indicazione dell'unità di offerta prescelta;
 - l. dichiarazione attestante la specifica condizione di bisogno assistenziale per cui si richiede un corrispondente servizio;
 - m. dichiarazione attestante il possesso di un PAI/Scheda di valutazione sociale del caso in corso di validità.
- 8. Al termine della compilazione di tutte le sezioni della domanda online, il referente o il delegato deve cliccare sul tasto "INVIA", per la consegna telematica della stessa.** A seguire, al fine di sottoscrivere la domanda medesima con firma elettronica semplice (ai sensi del art. 3 comma 10 e art. 25 Regolamento eIDAS - art. 20, comma 1 bis e art. 71 del CAD), il sistema invierà via SMS, sul numero telefonico certificato dal richiedente in piattaforma in sede di certificazione del domicilio digitale, un codice OTP che dovrà essere conseguentemente inserito in piattaforma e confermato, mediante il tasto "CONFERMA E INVIA". La procedura telematica genererà un documento in formato ".pdf", firmato digitalmente dalla piattaforma telematica mediante sigillo elettronico, contenente tutti i dati inseriti in domanda, al quale è automaticamente assegnato dalla Regione Puglia un numero di protocollo in ingresso, attestando così la corretta acquisizione della domanda.
- 9. Se il referente o il delegato non inserisce e conferma il codice OTP, la domanda non risulterà formalmente presentata e non potrà essere protocollata dal sistema in ingresso, né acquisita dagli uffici competenti ai fini della relativa istruttoria.**
10. Non è possibile modificare una domanda già inviata; nel caso in cui il referente/delegato voglia modificare una o più delle informazioni contenute nella domanda trasmessa, la stessa dovrà essere compilata ex novo, previo annullamento della precedente domanda, che sarà richiamata mediante codice pratica nell'apposita procedura di annullamento.
11. L'unità di offerta opzionata può rendersi disponibile ad offrire supporto ed assistenza in favore del referente del nucleo familiare per espletare le procedure di compilazione ed invio della domanda.
12. Qualora sussistano i requisiti di cui all'art. 5, **ogni nucleo familiare può presentare una sola domanda di buono servizio (solo per un servizio diurno o per un servizio domiciliare) per ogni anziano, disabile, o anziano non-autosufficiente che ne faccia parte.**

8. Finestre temporali di candidatura

1. Nel corso dell'"annualità operativa", come definita ai sensi del precedente art. 3 sono istituite 2 *finestre temporali* ordinarie di candidatura, con il seguente calendario operativo:

1^ finestra temporale per l'accesso al buono servizio:

Arco temporale per la presentazione delle nuove istanze	Inizio validità di spesa del buono servizio (possibilità di avvio frequenza coperta da Buono	Termine validità di spesa del nuovo buono (termine frequenza coperta da Buono Servizio)	Durata massima degli abbinamenti attivabili
---	--	---	---

	Servizio)		
dalle ore 12:00 del 15 maggio 2026 alle ore 12:00 del 15 giugno 2026	1° luglio 2026	30 giugno 2027	<u>Mesi 12</u>

2^ finestra temporale per l'accesso al buono servizio:

Arco temporale per la presentazione delle nuove istanze	Inizio validità di spesa del buono servizio (possibilità di avvio frequenza coperta da Buono Servizio)	Termine validità di spesa del nuovo buono (termine frequenza coperta da Buono Servizio)	Durata massima degli abbinamenti attivabili
dalle ore 12:00 del 30 ottobre 2026 alle ore 12:00 del 30 novembre 2026	1° gennaio 2027	30 giugno 2027	<u>Mesi 6</u>

- In tutti i casi di eventuale ed accertata disfunzione della piattaforma telematica dedicata, allo scadere dei termini indicati ai precedenti commi 1 e 2, i medesimi termini sono automaticamente prorogati di ulteriori gg. 3 senza necessità di ulteriori atti dispositivi. Al verificarsi di tale evenienza il RUP regionale provvede alla pubblicazione urgente di apposito comunicato sulla homepage della piattaforma telematica dedicata e alla notifica di apposita PEC agli Ambiti Territoriali Sociali e ai Soggetti Gestori delle Unità di offerta.
- Le domande sono candidabili in ogni finestra temporale, esclusivamente se presentate presso strutture/servizi ricadenti in Ambiti Territoriali presso i quali sia automaticamente verificata dal sistema la presenza di eventuali fondi residui per un importo complessivo non inferiore ad euro 15.000,00 ovvero, in presenza di nuove fonti di finanziamento aggiuntive alla prima assegnazione annuale di pari importo minimo. A tal fine, è fatto obbligo ai RUP degli Ambiti Territoriali Sociali di aggiornare costantemente il cruscotto di gestione delle fonti di finanziamento.
- È facoltà di Regione Puglia, istituire eventuali ulteriori finestre infra-annuali, per motivate ragioni/esigenze di ordine tecnico e in presenza di corrispondente ulteriore copertura finanziaria.

9. Documentazione da presentare per la domanda

- Il referente/delegato del nucleo familiare presenta all'Unità di Offerta indicata nella propria istanza di accesso al buono servizio la seguente documentazione, entro i termini indicati al successivo comma:
 - documentazione probante le condizioni di bisogno assistenziale** precedentemente dichiarate in relazione allo specifico servizio opzionato come di seguito specificato:

a.1 – per prestazioni sociosanitarie (art. 3 del R.R. 4/2019, art. 3 del R.R. 5/2019, art. 88 del R.R. 4/2007)

PAI, con valore di presa in carico pubblica, in corso di validità, elaborato dall'Unità di Valutazione Multidimensionale del Distretto sociosanitario in cui è residente il richiedente del buono servizio, nel quale siano individuate le prestazioni necessarie per rispondere al bisogno di cura per la specifica condizione di non autosufficienza e per gli obiettivi di inclusione sociale, nonché specifiche quantità di prestazioni prescritte (num. giorni/settimana, num. ore/giorno ecc..)

a.2 - per prestazioni socioassistenziali (artt. 68-87⁶-105-106)

Scheda di Valutazione Sociale del caso (SVS), con valore di presa in carico pubblica, in originale o copia conforme agli originali, in corso di validità. Ai fini dell'appropriatezza della presa in carico nell'ambito dei

⁶ In riferimento al solo servizio "SAD" ex art. 87, in alternativa alla predetta "Scheda di Valutazione sociale del caso", potranno essere presentate le medesime documentazioni socio-sanitarie (Svama/Svamdi e PAI) previste per il servizio ADI, laddove il riconoscimento del servizio SAD avvenga a valle di un processo di valutazione multidimensionale che disponga l'integrazione tra prestazioni esclusivamente sanitarie e prestazioni di sollievo socio-assistenziali. Entrambe le documentazioni (PAI e "Scheda di Valutazione sociale del caso"), infatti, esprimono funzione pubblica di presa in carico.

buoni servizio, si ricorda che possono accedere alle prestazioni di cui all'art. 87, solo persone in condizione di disabilità o non-autosufficienza certificata e possono accedere alle prestazioni di cui all'art. 106, solo anziani autosufficienti che evidenzino condizioni di fragilità/isolamento sociale, acclarate dal Servizio sociale competente nell'ambito della presa in carico. Pertanto, la Scheda di Valutazione sociale del caso, per l'art. 106, dovrà risultare rilasciata sul Format approvato con A.D. n. 642 del 31/05/2023. **Con riferimento alla Scheda di Valutazione Sociale del Caso rilasciata per l'accesso al Servizio SAD - art. 87 del R.R. n. 4/2007, l'assistente sociale estensore, può eventualmente integrare la stessa, mediante compilazione di apposito modello di "PROGETTO PERSONALIZZATO" conforme al mod. All. 3 al presente Avviso. Tale integrazione può essere eseguita anche in riferimento a schede di valutazione sociale del caso rilasciate negli anni precedenti (comunque entro i limiti di validità temporale indicati in nota al precedente art. 5, comma 1)**

- b) **ISEE ORDINARIO** del nucleo familiare in corso di validità non superiore a € **40.000,00** Nel caso di prestazioni sociali agevolate rivolte a persone minori di anni 18, l'ISEE è calcolato con le modalità di cui all'art. 7 del DPCM 159 del 5 dicembre 2013

In aggiunta, *nel solo caso di disabili adulti e anziani non-autosufficienti, anche:*

- c) **ISEE RISTRETTO**, per prestazioni non residenziali, in corso di validità (anche individuale, esclusivamente ove ricorrano le condizioni di cui ai co. 1 e 2, art. 6 del DPCM 159/2013 e s.m.i.) non superiore a € 10.000,00 nel caso di persone con disabilità e non superiore a € 20.000,00 nel caso di anziani non-autosufficienti over65.
- d) **Documento di identità del disabile/anziano beneficiario del Buono e del referente familiare.**
2. la documentazione di cui al precedente comma 1, deve essere presentata dal referente del nucleo familiare presso l'unità di offerta indicata nella propria istanza di accesso al buono servizio tassativamente entro i termini di scadenza delle finestre temporali di domanda, come indicati al precedente art. 8.
 3. In tutti i casi di eventuale ed accertata disfunzione della piattaforma telematica dedicata allo scadere dei termini indicati ai precedenti commi 1 e 2, i medesimi termini sono automaticamente prorogati di ulteriori gg. 3 senza necessità di ulteriori atti dispositivi. Al verificarsi di tale evenienza il RUP regionale provvede alla pubblicazione urgente di apposito comunicato sulla home page della piattaforma telematica dedicata e alla notifica di apposita PEC agli Ambiti Territoriali Sociali e ai Soggetti Gestori delle Unità di offerta.
 4. L'unità di offerta, ricevuta la documentazione, provvede al caricamento della stessa sulla piattaforma telematica entro e non oltre le medesime scadenze di cui al precedente comma (pena il blocco dell'abbinamento e conseguente decadenza irrevocabile della domanda presentata), al fine di avviare e concludere nei medesimi termini la procedura di abbinamento indicata al successivo art. 10 e rendere la pratica così abbinata, disponibile per l'istruttoria e la definitiva convalida da parte dell'ufficio istruttore competente. Non è possibile "abbinare" domande successivamente ai predetti termini, fatte salve specifiche disposizioni che saranno fornite dalla Regione in casi particolari che dovranno essere segnalati dall'Ambito Territoriale e valutati rispetto alle condizioni di trasparenza ed equità di accesso.

10. Abbinamento e generazione del Preventivo di Spesa

1. La procedura di abbinamento è operativa contestualmente alla fase di domanda da parte delle famiglie ed è attivabile esclusivamente in presenza di una domanda completa e convalidata mediante apposita funzione di invio.

Per avviare l'abbinamento della domanda l'Unità di Offerta opzionata acquisisce da parte del Referente del Nucleo familiare o dal delegato il codice domanda attribuito dalla piattaforma alla domanda inviata.

L'unità di offerta è tenuta ad abbinare in ordine cronologico in base alla consegna della documentazione e, a parità, in ordine cronologico di invio telematico della domanda. È possibile procedere alle funzioni di "abbinamento", da parte di ciascuna Unità di Offerta, solo dopo aver aggiornato il calendario delle chiusure per l'annualità di riferimento.

2. L'unità di offerta:

- a. controlla la correttezza della documentazione presentata dal referente del nucleo familiare;
- b. verifica la disponibilità dei posti messi a Catalogo;
- c. genera un preventivo di spesa riferito alla finestra temporale di cui al precedente art. 7, tramite la funzione disponibile in piattaforma sulla base delle esigenze della famiglia, del valore dell'ISEE acquisito dalla piattaforma dell'INPS e del costo standard presente su Catalogo telematico dell'offerta;
- d. carica nella piattaforma informatica la documentazione di cui al art. 8 presentata dal Referente del nucleo familiare.

3. **Ai fini della generazione del preventivo di spesa di cui al precedente comma, il soggetto gestore dell'unità di offerta – sulla base delle esigenze espresse dal referente del nucleo familiare e/o dei fabbisogni risultanti dalla documentazione acquisita – inserisce le seguenti informazioni:**

- a) durata complessiva dell'accesso al servizio scelto nel Catalogo (secondo gli specifici massimali indicati al successivo art. 13), nel rispetto del vincolo di una durata massima di 12 mesi, in relazione alla prima finestra temporale di candidatura e di 6 mesi in relazione alla seconda finestra temporale;
- b) per la frequenza di servizi diurni (centri diurni): indicazione del numero dei giorni a settimana e della copertura oraria giornaliera richiesta, coerentemente a quanto disposto dal relativo PAI o dalla Scheda di Valutazione sociale del caso, nel rispetto dei limiti di fruizione settimanale indicati al successivo art. 13; per la fruizione di servizi domiciliari ex artt. 87 e 88: indicazione del numero complessivo di ore settimanali richieste, coerentemente a quanto disposto dal relativo PAI, dalla Scheda di Valutazione sociale del caso, nel rispetto dei limiti di fruizione settimanale indicati al successivo art. 13;

N.B. con riferimento alla domanda di servizi domiciliari ex artt. 87 e 88, qualora lo stesso utente benefici di tali prestazioni IN REGIME DI BUONO SERVIZIO, a valere su altre risorse degli Ambiti Territoriali (es. PAC, risorse del Psdz, risorse comunali ecc..) per periodi temporali sovrapponibili in parte o in toto al "nuovo" buono servizio, la decorrenza del "nuovo" buono servizio dovrà risultare successiva al termine di conclusione del precedente. Tale regola dovrà essere osservata in sede di elaborazione dei preventivi di spesa e formerà oggetto di verifica in sede istruttoria, in quanto non censita su piattaforma telematica.

- c) Indicazione della volontà di avvalersi/non avvalersi della prestazione aggiuntiva (opzionabile solo per servizi a ciclo diurno - centri diurni) del trasporto, laddove erogato in proprio dall'unità di offerta, nel rispetto delle condizioni espresse dell'Avviso per Manifestazioni di interesse da parte dei titolari delle unità di offerta di cui all'A.D. n. 287/2024, come novellato con A.D. n. 97/2026;
- d) dichiarazione d'impegno a corrispondere direttamente al soggetto gestore dell'unità di offerta opzionato la compartecipazione della quota sociale spettante ai sensi del successivo art. 14 del presente Avviso, nonché l'eventuale quota "sanitaria" di spesa (ove rilevi) in caso di mancata copertura della stessa da parte della ASL territorialmente competente.

L'ABBINAMENTO del disabile/anziano al posto messo a Catalogo ha luogo solo ed esclusivamente dopo aver selezionato l'apposita funzione di "conferma" e aver caricato in piattaforma lo stesso preventivo sottoscritto dall'UDO e dal Referente Familiare, pena il mancato inoltrare all'Ambito Territoriale competente della domanda e della relativa documentazione ai fini dell'istruttoria.

4. L'importo del preventivo di spesa viene calcolato dalla piattaforma telematica dei Buoni Servizio al solo fine di rendere nota all'ufficio istruttore l'ipotesi di prenotazione massima di spesa che si andrà a definire esclusivamente in caso di convalida definitiva dell'abbinamento e ammissione al beneficio in sede di graduatoria definitiva, in ragione degli stanziamenti complessivamente disponibili.
5. L'abbinamento e il preventivo di spesa non creano né determinano alcuna obbligazione giuridicamente vincolante in capo alle unità di offerta né in capo all'Ambito Territoriale ovvero al singolo Comune nei confronti dell'utente e del rispettivo nucleo familiare, i quali devono essere resi consapevoli che, sino alla eventuale ammissione definitiva al beneficio, il richiedente non è titolare di beneficio economico e, in relazione all'eventuale avvio della fruizione del servizio prima della concessione del beneficio, questa avviene su scelta e responsabilità esclusiva dell'utente, che è chiamato a farsi integralmente carico della retta (quota sociale) di frequenza secondo gli specifici accordi pattuiti nel rapporto privatistico con il soggetto gestore del servizio, fino a successiva ed eventuale ammissione al beneficio, oltre che della quota sanitaria della retta, se presente, in caso di non copertura da parte della ASL competente.
6. **Con l'operazione di abbinamento la domanda e la relativa documentazione, caricate dall'unità di offerta, sono rese disponibili all'Ambito Territoriale Sociale il quale effettua l'istruttoria ed esplica i conseguenti adempimenti.**
7. Le domande inviate dal referente del nucleo familiare non abbinate entro i termini temporali previsti dalla finestra di riferimento sono annullate d'ufficio dalla Regione Puglia.

11. Istruttoria e convalida delle domande

1. Allo scadere dei termini di domanda e abbinamento indicati al precedente art. 8, la piattaforma rende visualizzabile, da parte di tutte le Unità di Offerta del medesimo Ambito Territoriale Sociale e in forma pseudo-anonimizzata (con solo codice domanda), la **graduatoria provvisoria automaticamente** generata dal sistema, sulla base delle autodichiarazioni rese dai richiedenti nel format di domanda, in ragione degli stanziamenti disponibili. La graduatoria provvisoria non produce alcun effetto formale o sostanziale, sino ad approvazione della graduatoria definitiva da parte del RUP dell'Ambito Territoriale, come di seguito indicato.
2. La Graduatoria provvisoria si compone di 3 differenti elenchi, a loro volta collegati ai rispettivi "contatori" definiti dal Progetto Attuativo approvato dall'Ambito e previsto dall'Atto Unilaterale d'Obbligo, come di seguito indicato:
 - Graduatoria A, relativa ai centri diurni art. 3 del R.R. n. 4/2019, art. 3 del R.R. n. 5/2019, centri diurni Alzheimer ex R.R. 3/2005, centri diurni di cui agli artt. 68 e 105 del R.R. 4/2007;
 - Graduatoria B, relativa ai servizi domiciliari SAD-ADI artt. 87 e 88 del R.R. n. 4/2007;
 - Graduatoria C, relativa ai centri sociali polivalenti per anziani di cui all'art. 106 del R.R. n. 4/2007.
3. Contestualmente il RUP dell'Ambito Territoriale Sociale di riferimento, accedendo con le apposite credenziali al cruscotto di istruttoria, avvia l'istruttoria formale delle domande abbinate, secondo l'ordine di priorità definito ai sensi del precedente art. 6, ai fini della convalida definitiva, da operarsi **entro e non oltre 30 giorni** dalla chiusura della procedura di abbinamento corrispondente alla finestra temporale di riferimento.
4. L'istruttoria delle domande per l'accesso ai Buoni Servizio è effettuata verificando:
 - il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 5 del presente Avviso;
 - la completezza e la veridicità dei dati dichiarati in auto-certificazione;
 - la coerenza della documentazione consegnata dal nucleo familiare alla unità di offerta e da questi caricata sulla piattaforma telematica, rispetto ai dati auto-dichiarati dal richiedente nel format di domanda e nella procedura di abbinamento, anche al fine di determinare la corretta costruzione dei progetti di presa in carico in sede di abbinamento e preventivo;

- la copertura finanziaria necessaria ad erogare i Buoni servizio richiesti in relazione al costo standard applicato dall'unità di offerta opzionata;
- l'eventuale presenza – per il singolo utente - di periodi di fruizione in modalità "Buono servizio" per artt. 87, 88 sovrapposti al periodo di fruizione del nuovo buono servizio, per cui la singola istanza è presentata.

5. L'istruttoria è espletata mediante verifica dei suddetti requisiti in riferimento a tutti gli utenti, in ordine di punteggio provvisoriamente assegnato dal sistema e sino al limite di copertura finanziaria disponibile per l'annualità corrente, per singolo elenco A-B-C, sulla base dei dati auto dichiarati in domanda e della documentazione prodotta.

6. L'istruttoria di convalida si conclude, pertanto, con giudizio di ammissione con copertura finanziaria, per singolo elenco A-B-C, secondo le disponibilità finanziarie risultanti da progetto Attuativo, di ammissibilità senza copertura finanziaria per inserimento in lista d'attesa, ovvero di *non* ammissione al beneficio per assenza/difetto di requisiti. L'operazione di convalida da parte dell'Ambito Territoriale competente, conferma il diritto dell'utente ad usufruire del Buono servizio alle condizioni definite nel preventivo di spesa a partire dalla data di validità di spesa della finestra temporale di candidatura, ovvero a partire da data successiva indicata in sede di abbinamento e preventivo di spesa, in relazione alle frequenze effettive dell'utente stesso.

7. Ai fini del rispetto dei termini istruttori definiti al precedente comma 1, qualora nel corso del procedimento istruttorio si rendesse necessaria la richiesta di integrazioni informative o documentali, queste dovranno essere richieste entro e non oltre i primi 15 giorni di istruttoria. La richiesta di integrazioni dovrà essere notificata tramite e-mail/PEC al referente del nucleo familiare e per conoscenza a mezzo PEC all' Unità di offerta competente. Le integrazioni, quindi, dovranno essere da questi ultimi trasmesse, mediante piattaforma, entro il termine perentorio di gg. 7 dalla richiesta, pena il rigetto dell'istanza.

8. Viste le integrazioni trasmesse ai sensi del precedente comma, Il RUP istruttore provvede d'ufficio alla modifica dei necessari dati, informazioni e dichiarazioni al fine di assicurare la piena conformità degli stessi alle verifiche effettuate.

9. Qualora l'Ambito Territoriale Sociale dovesse co-finanziare l'intervento con risorse proprie (da bilancio autonomo o da trasferimento) in riferimento ad una specifica Graduatoria (A/B/C), ovvero in riferimento a tutte le 3 Graduatorie previste dal presente Avviso, in aggiunta alle risorse FSE+ 2021/2027 di cui al precedente, art. 4, comma 1, dovrà allocare le stesse sul/i rispettivo/i contatore/i e, ai fini del rispetto delle differenti finalizzazioni di spesa di ogni specifico fondo, potrà operare apposita funzione di stralcio, in sede di istruttoria, al fine di finanziare distintamente i soli utenti aventi i requisiti di ammissibilità in relazione alle differenti fonti di finanziamento, consentendo in tal modo lo scorrimento della medesima graduatoria in riferimento ai restanti utenti finanziabili con le risorse FSE+ 2021-2027 di cui al comma 1. In caso di co-finanziamento con risorse del Fondo Povertà, si applica la specifica disciplina di cui al art. 4, comma 3; a tal riguardo, nel caso di rielaborazione in sede istruttoria del preventivo di spesa, in funzione del solo utilizzo del Fondo povertà, non è richiesta ulteriore controfirma dello stesso da parte dell'utente/referente/delegato del nucleo, essendo già acquisita la sottoscrizione in sede di preventivo originario.

10. Concluse le operazioni di convalida in piattaforma dei singoli buoni servizio, il RUP con proprio atto, entro e non oltre i medesimi termini di cui al comma 1, **approva la graduatoria definitiva delle istanze ammesse al beneficio**, determina la rispettiva prenotazione di spesa sulla scorta dei preventivi caricati in piattaforma e ammessi al beneficio e procede alla sottoscrizione di apposito "contratto di servizio" con ciascuna Unità di offerta.

11. La graduatoria definitiva di cui al precedente comma 7, si compone di 3 differenti elenchi, a loro volta collegati ai rispettivi "contatori" definiti dal Progetto Attuativo approvato dall'Ambito e previsto dall'Atto Unilaterale d'Obbligo, come di seguito indicato:

- Graduatoria A, relativa ai centri diurni art. 3 del R.R. n. 4/2019, art. 3 del R.R. n. 5/2019, centri diurni Alzheimer ex R.R. 3/2005, centri diurni di cui agli artt. 68 e 105 del R.R. 4/2007;
- Graduatoria B, relativa ai servizi domiciliari SAD-ADI artt. 87 e 88 del R.R. n. 4/2007;
- Graduatoria C, relativa ai centri sociali polivalenti per anziani di cui al art. 106 del R.R. n. 4/2007.

12. Qualora a seguito dell'approvazione della graduatoria definitiva o in corso di fruizione dei buoni servizio ammessi, dovessero intervenire eventuali revoche, rinunce o ritiri dal beneficio stesso, il RUP procede allo scorrimento della graduatoria, all'istruttoria e all'ammissione di ulteriori utenti in lista d'attesa, nei limiti degli stanziamenti disponibili, con validità di spesa potenziale dalla data di validità della finestra temporale di candidatura, ovvero a partire da data successiva indicata in sede di abbinamento e preventivo di spesa, o determinata dall'effettivo avvio alla frequenza del servizio prescelto.

13. In occasione della 2^a finestra temporale di ogni annualità operativa, che si attiva per ciascun Ambito Territoriale solo in presenza delle condizioni di cui al precedente art. 8, comma 3, è fatto obbligo di procedere dapprima all'istruttoria degli utenti in lista d'attesa, allo scorrimento della relativa graduatoria della precedente finestra temporale, sino ad esaurimento della stessa e solo successivamente alla definizione della graduatoria definitiva per l'ammissione di nuovi beneficiari entro i limiti degli stanziamenti disponibili.

14. Non sono possibili scorrimenti di graduatoria generati e approvati oltre il 31 marzo di ciascuna annualità operativa, salvo deroga formale di Regione Puglia.

15. In deroga al limite di cui al precedente comma, sono operabili scorrimenti di graduatoria sino al termine di ciascuna annualità operativa, solo nel caso in cui lo scorrimento stesso avvenga a seguito di un'assegnazione di risorse aggiuntive da parte di Regione Puglia o di altro Ente finanziatore, formalmente adottata successivamente al 30 novembre di ciascun anno.

12. Motivi di revoca e di esclusione dal beneficio

1. Saranno escluse mediante rigetto le istanze in ordine alle quali non risultino presentate le integrazioni richieste ai sensi del precedente art. 11 ovvero, non siano rispettati i termini prescritti per la presentazione delle stesse.

2. Saranno escluse mediante azione di "ritiro" le domande cui consegua la rinuncia espressa da parte del nucleo familiare interessato.

3. Saranno escluse tramite azione di "revoca" le domande per la quali – una volta avviata la frequenza del servizio prescelto - si verifichino periodi di assenza ingiustificata, da parte dell'utente, superiori a 30 gg solari (a decorrere dal 31°), al netto delle sole giornate di chiusura dichiarate del servizio. **In ogni caso, tutte le assenze ingiustificate non concorrono al computo delle prestazioni rendicontabili.** Ai fini del presente avviso si ritiene *"giustificato motivo"* l'assenza per motivi personali, familiari o di salute, opportunamente giustificata dall'utente/famiglia mediante autodichiarazione o (nel solo caso di motivi di salute), mediante opportuna documentazione medico/sanitaria.

4. Saranno escluse tramite azione di "revoca" le domande per la quali – una volta avviata la frequenza del servizio prescelto - si verifichino periodi di assenza, seppur giustificata, protratti per oltre 90 giorni solari consecutivi. Accertata un'assenza continuativa di 90 giorni solari, l'Ufficio istruttore – a partire dal giorno successivo - procede alla revoca del beneficio, al fine di rendere disponibile il posto-utente liberato e le relative "economie" per l'inserimento di un ulteriore utente in occasione della prima finestra temporale disponibile, ovvero per scorrimenti di graduatoria in essere.

5. Costituisce *"giustificato motivo"*, altresì, l'avvio tardivo della fruizione effettiva di un servizio a causa di ragioni di natura economica correlate all'esito delle graduatorie di ammissione al buono servizio. In tal caso, è consentita un'assenza continuativa sino alla data di approvazione, da parte dell'ambito territoriale sociale competente, della Graduatoria definitiva relativa alla finestra temporale di riferimento. In tal caso, è fatto obbligo di avviare la frequenza del servizio prescelto entro e non oltre 7 gg. dalla data di

sottoscrizione del contratto di servizio (tra Ambito territoriale e Unità di offerta) conseguente al provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva, pena revoca del buono servizio in capo all'utente inadempiente. A tal fine, l'ambito territoriale competente, provvede ad apposita notifica nei confronti dell'utente/famiglia e dell'unità di offerta interessata, entro il 1° giorno lavorativo successivo alla sottoscrizione contrattuale. Avviata la frequenza di un servizio, si applica la disciplina di cui al precedente comma 4.

6. per gli utenti risultati *"ammessi ma non finanziabili"* in esito alle graduatorie definitive di ammissione al buono servizio, è ammesso che gli stessi possano avviare la frequenza – mantenendo diritto alla conservazione del buono servizio - sino ad un eventuale provvedimento di "scorrimento di graduatoria" da parte dell'ambito territoriale competente. In tal caso, è fatto obbligo di avviare la frequenza del servizio prescelto entro e non oltre 7 gg. dalla data di sottoscrizione del contratto di servizio (tra Ambito territoriale e Unità di offerta) conseguente al provvedimento di scorrimento della graduatoria, pena revoca del buono servizio in capo all'utente inadempiente. A tal fine, l'ambito territoriale competente, provvede ad apposita notifica nei confronti dell'utente/famiglia e dell'unità di offerta interessata, entro il 1° giorno lavorativo successivo alla sottoscrizione contrattuale. Avviata la frequenza di un servizio, si applica la disciplina di cui al precedente comma 4.

7. Saranno escluse, mediante revoca del contributo, le istanze in ordine alle quali, previa formale e dettagliata segnalazione del Soggetto Gestore dell'Unità di Offerta, il Servizio Sociale competente dovesse accertare, a seguito di appositi colloqui, sopralluoghi e controlli e con apposita relazione finale protocollata, la sussistenza di una grave problematica ambientale/relazionale determinata dall'utente/nucleo familiare, che renda *ipso facto* impossibile la serena erogazione delle prestazioni da parte degli operatori interessati e/o che pregiudichi la sicurezza degli stessi (es. minacce, violenza fisica/verbale e assimilabili).

8. Saranno escluse, mediante revoca del contributo, le istanze in ordine alle quali i nuclei familiari interessati non ottemperino al pagamento della quota di compartecipazione a proprio carico, sulla base dei criteri di compartecipazione definiti al art. 14 del presente Avviso, fatto salvo il caso degli utenti ammessi a valere sulle risorse del Fondo Povertà, nel rispetto delle previsioni di cui al precedente art. 4, comma 3. A tal fine, trimestralmente, l'Ufficio istruttore dell'Ambito Territoriale procede ad apposita ricognizione presso le U.D.O. contrattualizzate; in caso di accertata mancata compartecipazione del nucleo familiare, anche in quota parte e previo preavviso di rigetto funzionale all'eventuale regolarizzazione della posizione debitoria nei confronti del soggetto erogatore da parte dello stesso, l'Ufficio istruttore procede alla revoca immediata del beneficio "Buono servizio".

La mancata compartecipazione dell'utente, in ogni caso, non pregiudica il pagamento della corrispondente "quota pubblica" del Buono Servizio, da parte dell'Ambito Territoriale al Soggetto Gestore, per le prestazioni effettivamente rese, né pregiudica la validità della spesa da questi rendicontata all'Ambito Territoriale competente.

13. Durata del beneficio Buono servizio

1. In fase di istanza di accesso al buono servizio, ogni utente può richiedere un buono servizio della durata massima di:
 - a) 12 mensilità, qualora ne faccia richiesta in occasione della 1^ finestra temporale di candidatura;
 - b) 6 mensilità, qualora ne faccia richiesta in occasione della 2^ finestra temporale, laddove attivata.
2. In riferimento all'accesso a strutture a ciclo diurno semi-residenziale art. 3 del R.R. n. 4/2019, art. 3 del R.R. n. 5/2019, centri diurni Alzheimer ex R.R. 3/2005 l'utente, in base alle previsioni del rispettivo PAI, può richiedere una fruizione giornaliera da un minimo di 4 ore/die ad un massimo di 8 ore/die, **per un numero massimo di 6 giornate a settimana e per un numero massimo di 300 gg. nel corso dell'intera annualità operativa**, sulla base del modello di offerta della struttura prescelta.

3. In riferimento all'accesso a strutture a ciclo diurno semi-residenziale artt. 68, 105, 106 del R.R. 4/2007 l'utente, in base alle previsioni della rispettiva Scheda di Valutazione sociale del caso, può richiedere una fruizione giornaliera da un minimo di 4 ore/die ad un massimo di 8 ore/die, **per un numero massimo di 5 giornate a settimana**, sulla base del modello di offerta della struttura prescelta.
4. Per l'accesso a servizi domiciliari SAD ex art. 87 del Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i., l'utente, in base alle previsioni della rispettiva Scheda di Valutazione sociale e/o del PAI, può richiedere una fruizione di **massimo 6 ore settimanali** da attivarsi **obbligatoriamente in orari differenti e ulteriori**⁷, rispetto alle ore fruite in virtù di servizi pubblici erogati dai Comuni o dagli Ambiti Territoriali sociali mediante soggetti terzi.
5. Per l'accesso a servizi domiciliari ADI ex art. 88 del Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i., l'utente può richiedere una fruizione di **massimo 8 ore settimanali** da attivarsi **obbligatoriamente in orari differenti e ulteriori**⁸, rispetto alle ore fruite in virtù di servizi erogati dai Comuni o dagli Ambiti Territoriali Sociali mediante soggetti terzi ovvero dalla ASL competente. In tale contesto, il PAI opera esclusivamente quale strumento clinico-diagnostico di profilazione dell'utente, lasciando in capo all'utente medesimo – nell'ambito del Buono servizio – la scelta in ordine alle “quantità” di prestazioni da richiedere secondo proprio bisogno e necessità.

14. Valore del Buono Servizio e della quota di compartecipazione

1. Ai fini del presente Avviso il pagamento del costo standard applicato dalle unità di offerta, in relazione alla sola componente sociale di spesa, debitamente portata a conoscenza del referente del nucleo familiare tramite preventivo di spesa è corrisposto tramite:
 - a) il Buono Servizio pagato direttamente all'unità di offerta dall'Ambito Territoriale di riferimento;
 - b) per servizi a ciclo diurno semi-residenziale (centri diurni): una quota di compartecipazione corrisposta da parte del nucleo familiare e composta da una quota fissa pari a € 50,00 uguale per tutti i beneficiari e da una quota variabile aggiuntiva determinata in base al valore dell'ISEE ordinario, ovvero in base al valore dell'ISEE RISTRETTO per prestazioni non residenziali nel rispetto della disciplina di cui ai successivi co. 4, 5, 6 pagata direttamente al soggetto gestore dell'unità di offerta;
 - c) per i servizi domiciliari S.A.D. (art. 87) e A.D.I. (art. 88): una quota di compartecipazione variabile corrisposta dal nucleo familiare in base al valore dell'ISEE ordinario, ovvero in base al valore dell'ISEE RISTRETTO per prestazioni non residenziali, nel rispetto della disciplina di cui ai successivi co. 3, 4 e 5, pagata direttamente al soggetto gestore dell'unità di offerta.
2. L'entità della compartecipazione al pagamento della costo standard, da parte del nucleo familiare, in relazione alle condizioni economiche, così come rilevano da DSU ISEE regolarmente rilasciata ed in corso di validità, è così determinata:

Per servizi a ciclo diurno semi-residenziali (artt. 3, dei RR. 4/2019 e 5/2019 e artt. 68, 105, 106 del R.R. 4/2007)

FASCE DI VALORE ISEE*	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE A CARICO DEL BENEFICIARIO
*sempre ISEE ORDINARIO se l'utente accede a servizi socio-assistenziali (artt. 68, 105, 106). Se l'utente accede a servizi socio-sanitari (artt. 3 del R.R. 4/2019 e 5/2019) in base al	

⁷ Il Soggetto erogatore delle prestazioni (Unità di offerta) è pertanto rigorosamente tenuto a programmare gli interventi a domicilio dell'utente EVITANDO OGNI INCONGRUA SOVRAPPOSIZIONE oraria con altri servizi domiciliari fruiti dal medesimo utente e garantiti da altro Soggetto Esterno (Ambito territoriale, ASL, ecc..)

⁸ *idem*,

valore ISEE RISTRETTO	
€ 0,00 a € 2.000,00	€ 50,00 (franchigia fissa)
da 2.001,00 a € 5.000,00	€ 50,00 + 10% della restante quota sociale della tariffa/valore massimo giornaliero
da € 5.001,00 a € 10.000,00	€ 50,00 + 20% della restante quota sociale della tariffa/valore massimo giornaliero
da € 10.001,00 a € 15.000,00	€ 50,00 + 30% della restante quota sociale della tariffa/valore massimo giornaliero
da € 15.001,00 a € 20.000,00	€ 50,00 + 40% della restante quota sociale della tariffa/valore massimo giornaliero
da € 20.001,00 a € 25.000,00	€ 50,00 + 50% della restante quota sociale della tariffa/valore massimo giornaliero
da € 25.001,00 a € 30.000,00	€ 50,00 + 60% della restante quota sociale della tariffa/valore massimo giornaliero
da € 30.001,00 a € 35.000,00	€ 50,00 + 70% della restante quota sociale della tariffa/valore massimo giornaliero
da € 35.001,00 a € 40.000,00	€ 50,00 + 80% della restante quota sociale della tariffa/valore massimo giornaliero

Per servizi domiciliari S.A.D. (art. 87) e A.D.I. (art. 88)

FASCE DI VALORE ISEE*	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE A CARICO DEL BENEFICIARIO
*sempre ISEE ORDINARIO se l'utente accede a servizi socio-assistenziali (art. 87). Se l'utente accede a servizi socio-sanitari (art. 88) in base al valore ISEE RISTRETTO	
Da € 0,00 a € 2.000,00	Nessuna compartecipazione
da 2.001,00 a € 5.000,00	10% della quota sociale della tariffa
da € 5.001,00 a € 10.000,00	20% della quota sociale della tariffa
da € 10.001,00 a € 15.000,00	30% della quota sociale della tariffa
da € 15.001,00 a € 20.000,00	40% della quota sociale della tariffa
da € 20.001,00 a € 25.000,00	50% della quota sociale della tariffa
da € 25.001,00 a € 30.000,00	60% della quota sociale della tariffa
da € 30.001,00 a € 35.000,00	70% della quota sociale della tariffa
da € 35.001,00 a € 40.000,00	80% della quota sociale della tariffa

- Per la determinazione della quota di compartecipazione a carico del nucleo familiare, nel solo caso di richiesta di accesso a prestazioni di natura socio-sanitaria rivolte a persone di maggiore età con disabilità e/o non autosufficienti (artt. 3, dei RR. 4/2019 e 5/2019, art. 88 R.R. 4/2007), la quota di compartecipazione, è automaticamente calcolata dal sistema telematico in base al valore ISEE RISTRETTO per prestazioni non residenziali.
- Per la determinazione della quota di compartecipazione a carico del nucleo familiare, nel caso di richiesta di accesso a prestazioni di natura socio-assistenziale (artt. 68, 87, 105, 106 R.R. 4/2007), la quota di compartecipazione, è automaticamente calcolata dal sistema esclusivamente in base al valore ISEE ORDINARIO.
- Per la determinazione della quota di compartecipazione a carico del nucleo familiare, nel caso di prestazioni sociali agevolate rivolte a persone minori di anni 18, la quota di compartecipazione è automaticamente calcolata dal sistema esclusivamente in base al valore ISEE ORDINARIO (calcolato ai sensi dell'articolo 7 del DPCM 159 del 5 dicembre 2013).

6. Gli utenti ammessi al beneficio del buono servizio e finanziati a valere sulle risorse del Fondo Povertà, sono integralmente esentati dalla compartecipazione, nel rispetto della specifica disciplina comunicata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con nota prot. U.0019527 del 28/11/2024. In tal caso, l'intero costo delle prestazioni è posto a carico delle risorse pubbliche appositamente allocate dall'Ambito Territoriale Sociale competente.

15. Modalità di attuazione e fruizione dei buoni servizio

1. Ferma restando la possibilità per l'utente di iniziare/continuare a frequentare il servizio opzionato sin dalla data di inizio validità di spesa della finestra temporale di candidatura, ovvero a partire da data successiva indicata in sede di abbinamento o determinata dall'avvio effettivo della frequenza, assumendo a proprio carico ogni responsabilità e onere in riferimento al pagamento della tariffa o del valore massimo giornaliero, il **diritto ad usufruire del buono servizio, in via definitiva, si costituisce e si perfeziona esclusivamente al momento dell'inserimento nella graduatoria definitiva ai sensi del precedente art. 11.** La spesa è, tuttavia, potenzialmente ammissibile dalla data di validità di spesa della finestra temporale di candidatura (1° luglio per la 1^ finestra, ovvero 1° gennaio per la 2^ finestra), ovvero a partire da data successiva indicata in sede di abbinamento o determinata dall'avvio effettivo della frequenza, in relazione alle sole presenze attestata da apposito registro cartaceo da detenersi obbligatoriamente per tutti i centri diurni, secondo apposito format "allegato 9" al A.D. n. 287/2024, come novellato con A.D. n. 97/2026.
2. Per le finalità di cui al precedente comma, il registro cartaceo delle presenze (in strutture diurne semi-residenziali) deve essere compilato ogni giorno tassativamente entro e non oltre le ore 11:00 (per gli utenti con frequenza diurna o intera giornata) ed entro e non oltre le ore 15:00 (per gli utenti con sola frequenza pomeridiana). Tale adempimento non sostituisce la compilazione del registro telematico delle presenze, che rimane comunque obbligatoria ai fini della generazione delle attestazioni mensili di frequenza successivamente all'ammissione al beneficio del singolo utente.
3. Per le medesime finalità di cui al precedente comma, nel solo caso di servizi domiciliari ex artt. 87 e 88, il registro cartaceo delle presenze è sostituito dal *Report degli accessi domiciliari*, secondo apposito format "allegato 10" al A.D. n. 287/2024, come novellato con A.D. n. 97/2026, con il quale si attesta (previa firma dell'operatore intervenuto e di controfirma di un parente, tutore, amministratore di sostegno del disabile/anziano, ovvero dell'operatore medesimo in caso di impossibilità/indisponibilità assoluta alla controfirma di uno dei predetti soggetti) l'avvenuta erogazione della prestazione, con relativa esplicitazione delle quantità erogate, entro la medesima giornata in cui la prestazione ha avuto luogo.
4. Dal momento dell'inserimento nella graduatoria definitiva che conferma il diritto ad usufruire del Buono Servizio, mensilmente e alla fine di ogni mese solare, il nucleo familiare sottoscrive apposita "Attestazione mensile di frequenza", comprensiva del riepilogo del registro telematico delle presenze, generata automaticamente dal soggetto erogatore del servizio per il tramite della piattaforma telematica. La sottoscrizione della ricevuta attesta⁹ l'effettiva fruizione del servizio al quale il disabile/anziano è stato abbinato e l'avvenuto pagamento (salvo i casi previsti per utenti "fondo povertà") all'unità di offerta della quota di compartecipazione a carico del nucleo familiare, determinata con le modalità di cui al precedente art. 14.
5. Per tutti i servizi diurni di cui al art. 3 del R.R. n. 4/2019, art. 3 del R.R. n. 5/2019 e centri diurni Alzheimer R.R. 3/2005 la base di calcolo è il costo standard giornaliero, anche per fasce part-time secondo esigenza, per cui il valore del Buono Servizio è calcolato in base al numero di giorni di effettiva presenza del

⁹ Le attestazioni mensili di frequenza devono essere sottoscritte esclusivamente dal Referente familiare indicato in domanda (o dal beneficiario stesso ove coincidente), con firma autografa riscontrabile da documento di identità. E' fatto tassativo divieto, anche nei casi di delega iniziale alla presentazione della domanda, che le attestazioni mensili possano essere firmate dal Soggetto Gestore del servizio in luogo di un referente familiare. Laddove in corso di annualità il referente familiare dovesse cambiare (anche più volte) per motivazioni contingenti, lo stesso potrà essere sostituito - previa formale comunicazione all'ambito territoriale di riferimento, recante apposita Dichiarazione Sostitutiva - con altro parente, del beneficiario del buono servizio, in linea retta o collaterale fino al terzo grado. In tal caso, pur non essendo modificabile il nominativo del referente automaticamente riportato nel testo delle attestazioni mensili, l'Ufficio istruttore manterrà agli atti degli uffici le dichiarazioni sostitutive eventualmente acquisite, al fine di giustificare le sostituzioni e i diversi soggetti firmatari subentrati.

- disabile/anziano nel mese, al lordo (cioè comprensivi) dei soli primi, eventuali, cinque giorni di assenza giustificata, anche non consecutivi. Le assenze non giustificate, non concorrono in ogni caso al computo delle prestazioni rendicontabili da parte dell'unità di offerta.
6. Per tutti i servizi diurni di cui agli artt. 68, 105, 106 del R.R. n. 4/2007, la base di calcolo è il costo standard giornaliero, anche per fasce part-time secondo esigenza, per cui il valore del Buono Servizio è calcolato in base al numero di giorni di effettiva presenza del disabile/anziano nel mese, al lordo (cioè comprensivi) dei soli primi, eventuali, cinque giorni di assenza giustificata, anche non consecutivi. Le assenze non giustificate, non concorrono in ogni caso al computo delle prestazioni rendicontabili da parte dell'unità di offerta.
 7. Per i servizi domiciliari - artt. n. 87 e 88 del R. r. n. 4/2007 - la base di calcolo è il costo standard orario. Per cui il valore del Buono Servizio è calcolato in base al numero di ore di effettiva fruizione del servizio da parte del disabile/anziano nel mese.
 8. Con riferimento ai centri diurni di cui al art. 3 del R.R. n. 4/2019, art. 3 del R.R. n. 5/2019, nonché agli artt. n. 68 e n. 105 del R.R. n. 4/2007, nel caso di richiesta e utilizzo da parte dell'utente del servizio aggiuntivo e ulteriore del "trasporto", in riferimento al valore complessivo del c.d. "costo standard", come approvato con A.D. n. 35 del 13/04/2026, del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, **nell'ambito del presente Avviso, è riconosciuta una quota-parte e fissa dello stesso, pari a:**
 - € 2,50/die iva inclusa, al lordo della compartecipazione utente, per i centri di cui al art. 68 e 105 del R.R. n. 4/2007;
 - € 3,18 die iva inclusa, al lordo della compartecipazione utente, per il centro di cui al art. 3 del R.R. n. 4/2019
 - € 3,11 die iva inclusa, al lordo della compartecipazione utente, per il centro di cui al art. 3 del R.R. n. 5/2019
- il valore del Buono Servizio, in relazione al servizio aggiuntivo di trasporto è calcolato, quindi, in base al numero di giorni di effettiva presenza del disabile/anziano nel mese, presso i centri diurni indicati.
9. **Le giornate di chiusura del servizio**, anche non previste e/o straordinarie devono essere dichiarate nell'apposito "calendario delle chiusure" presente su piattaforma telematica e **non concorrono in alcun caso al computo delle giornate rendicontabili da parte dell'unità di offerta, né possono essere dichiarate e/o rendicontate, da quest'ultima, come giornate di assenza degli utenti.**
 10. Mensilmente l'Ambito Territoriale Sociale dispone il pagamento dei Buoni Servizio spettanti per ciascun nucleo familiare, sulla base dell'avvenuto invio da parte dell'Unità di Offerta, mediante l'apposito "sistema di interscambio", della/e fattura/e relativa/e al valore dei Buoni Servizio maturati, nonché del caricamento in piattaforma telematica:
 - a) della medesima fattura elettronica con contestuale compilazione della maschera dati;
 - b) delle ricevute fiscali attestanti il pagamento della quota a carico della famiglia, direttamente nelle mani del soggetto gestore (salvo i casi di esenzione previsti per utenti "fondo povertà");
 - c) delle attestazioni mensili di frequenza generate in piattaforma;
 - d) dei giustificativi di assenza (eventuali).
10. Per le finalità di cui al comma precedente, l'Ambito Territoriale Sociale sottoscrive apposito contratto di servizio con ciascuna U.d.O. entro e non oltre 15 gg. dall'approvazione della graduatoria definitiva. Nel contratto, in aggiunta alla definizione degli obblighi reciproci tra le parti, è definito il numero dei buoni servizio ammessi in prima istanza (fatto salvo l'eventuale scorrimento di graduatoria per rinunce/revoche/ritiri) e l'ammontare delle risorse contabilmente stanziare in favore della singola U.d.O., al fine di garantire la necessaria copertura di spesa in proporzione ai preventivi caricati e ammessi. In occasione della successiva finestra temporale, in presenza di risorse finanziarie disponibili e di ulteriori abbinamenti da ammettere, gli Ambiti Territoriali procedono all'adozione di apposito addendum al contratto in essere, al solo fine di ampliarne la dotazione finanziaria, in relazione ai nuovi beneficiari ammessi entro l'annualità operativa in corso.

11. Laddove in corso di fruizione del buono servizio i costi standard posti a base della frequenza e del preventivo di spesa sottoscritto dalle parti ai sensi del precedente art. 10 dovessero subire variazioni in aumento o in difetto (in recepimento di nuove norme regionali in materia), l'importo complessivo di quota pubblica prenotata in sede di convalida del Buono e di corrispondente Obbligazione Giuridica assunta nei confronti delle Unità di Offerta da parte dell'Ambito Territoriale Sociale, non potrà subire alcuna corrispondente variazione in aumento. Conseguentemente, la durata effettiva del buono servizio a copertura della quota sociale di spesa, ove necessario, subirà automatica e proporzionale riduzione del periodo di fruizione, entro i limiti di stanziamento originariamente stabiliti.

12. Il buono servizio è personale e non cedibile ed è strettamente collegato all'unità di offerta scelta in domanda. Non è possibile in termini assoluti effettuare spostamenti di un utente beneficiario di buono servizio, successivamente alla presentazione della domanda/in corso di fruizione, da un servizio domiciliare ad un servizio a ciclo diurno (centro diurno) o viceversa. È possibile, invece, richiedere il cambio di unità di offerta, da un servizio domiciliare ad un altro servizio domiciliare, ovvero da un servizio diurno ad un altro servizio diurno, successivamente alla presentazione della domanda/in corso di fruizione, esclusivamente laddove ricorrano tutte le seguenti condizioni, **nessuna esclusa**:

- a) l'unità di offerta "originaria" e quella di eventuale nuova collocazione devono essere della medesima tipologia regolamentare (es: da un art. 105, ad un altro art. 105, da un art. 87 ad un altro art. 87, etc...);
- b) l'unità di offerta "originaria" e quella di eventuale nuova collocazione devono avere sede operativa nel medesimo territorio di Ambito Territoriale Sociale come definito dalla L.R. 19/2006;
- c) l'unità di offerta "originaria" e quella di eventuale nuova collocazione devono praticare i medesimi costi standard (con arrotondamento alla seconda cifra decimale) sia in riferimento alla quota di frequenza, sia in riferimento all'eventuale servizio aggiuntivo del trasporto.

16. Responsabile del Procedimento

Il responsabile del procedimento **"Buono servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità"**, per la fase di presentazione delle istanze, con decorrenza dal 1 maggio 2026 è la Dott.ssa Angela Valerio, come da A.D. n. 377 del 22/04/2026, in incardinata presso il Servizio minori, famiglie e pari opportunità e tenuta registri, della Sezione Inclusione Sociale Attiva.

Per la fase di valutazione delle istanze e di concessione del titolo di acquisto "Buono Servizio", gli Ambiti Territoriali dovranno nominare un proprio responsabile del procedimento i cui riferimenti saranno pubblicati sulla piattaforma informatica.

Per richiedere informazioni in merito al dispositivo di funzionamento della misura si prega di fare riferimento esclusivamente alla funzione "RICHIEDI INFO" disponibile su piattaforma telematica dedicata.

A ciascun quesito formulato si risponderà esclusivamente in forma scritta su piattaforma e con riscontro e-mail all'indirizzo indicato dal richiedente.

Per eventuali richieste di supporto informatico per le funzionalità della piattaforma gli utenti, gli operatori degli Ambiti Territoriali e delle Unità di Offerta, potranno fare riferimento alla funzione "Assistenza Tecnica" disponibile sulla medesima piattaforma.

Il servizio di Assistenza Tecnica opera secondo quanto definito nel "Manuale delle Procedure del Servizio di Assistenza Tecnica del Centro Servizi Puglia Sociale", la cui ultima versione è sempre resa disponibile nella sezione Documenti e/o Manuali della piattaforma telematica.

17. Norme di rinvio

La Sezione Inclusione Sociale Attiva si riserva di produrre apposite linee guida o circolari interpretative in favore dei RUP individuati dagli Ambiti Territoriali pugliesi per la gestione amministrativa della presente

misura, laddove richieste e necessarie per l'omogeneo e spedito svolgimento delle procedure su tutto il territorio regionale.

18. Informazione e pubblicità

Il presente avviso è reso pubblico mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Puglia, sul sito istituzionale della Regione Puglia nonché sulla piattaforma informatica dedicata sopra richiamata.

19. Rispetto della Privacy e Trattamento dei dati personali

Ai sensi della normativa in vigore (D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., Regolamento (UE) 2016/679), i dati personali che saranno forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la Regione Puglia e che saranno richiesti soltanto i dati minimi necessari nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza nonché di minimizzazione.

La Regione Puglia informa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del citato Regolamento, che i dati personali comuni e particolari forniti, contenuti nell'istanza di ammissione e nei relativi allegati, saranno utilizzati per le finalità connesse alla gestione della presente procedura al fine all'accesso al *"Buono servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità"* ed, in caso di ammissione, alla corretta attuazione della misura, e sarà effettuato esclusivamente a cura dei soggetti espressamente autorizzati a perseguire la suddetta finalità.

La base giuridica del trattamento è specificata al art. 2 del presente Avviso.

Il trattamento dei dati è improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.

Il titolare del trattamento dati è la Regione Puglia, con sede in Bari - Lungomare Nazario Sauro n. 33, nella persona del Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva, in qualità di Designato al trattamento ex DGR 145/2019 (con i seguenti dati di contatto: mail: c.binetti@regione.puglia.it pec: segreteriaapri.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it)

Il Responsabile della protezione dei dati ("RDP") è contattabile inviando una mail all'indirizzo rdp@regione.puglia.it. I dati trattati saranno accessibili esclusivamente ai dipendenti della Regione Puglia autorizzati al trattamento ex art. 29 GDPR e non saranno oggetto di trasferimento in Paesi terzi extraeuropei.

La Regione Puglia, per l'attuazione del presente Avviso, si avvale degli Ambiti Territoriali sociali e di InnovaPuglia S.p.A. che operano in qualità di responsabili del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

I dati personali trattati afferiscono alla categoria di dati comuni e dati particolari. Il conferimento dei dati per le finalità suindicate è necessario ai fini della verifica dei requisiti di accesso al predetto beneficio economico indiretto denominato *"Buono servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità"* e la mancata comunicazione comporterà il mancato accertamento degli stessi con esclusione dall'accesso al predetto beneficio economico indiretto. I dati conferiti verranno conservati, in conformità alla normativa sulla conservazione della documentazione amministrativa, per cinque anni dalla conclusione del procedimento.

Il trattamento sarà effettuato in forma automatizzata e/o manuale, con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e formati e in ottemperanza a quanto previsto dall' art. 29 Regolamento (UE) 2016/679. L'esattezza e l'aggiornamento dei dati è effettuato dal personale autorizzato nelle modalità previste dalla piattaforma di gestione che garantisce, attraverso specifici controlli, la qualità del dato trattato, sia in fase di prima acquisizione che con verifiche postume attraverso specifica procedura. I dati verranno trattati con strumenti informatici o con altri supporti idonei, nel rispetto delle misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal RGPD. Non è utilizzato un processo decisionale automatizzato, né attività di profilazione.

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del GDPR e, in particolare, il diritto ad ottenere, nei casi previsti, l'accesso e la rettifica, la limitazione o l'opposizione al trattamento dei dati. Per l'esercizio dei richiamati diritti è sufficiente scrivere al RPD della Regione Puglia all'indirizzo rpd@regione.puglia.it. Gli interessati che ritengono che il presente trattamento dei dati avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno diritto a proporre istanza di reclamo, ai sensi dell'art. 77 del regolamento stesso, al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia 11 - 00187 Roma, protocollo@gpdp.it, o di adire il Giudice ordinario, ai sensi dell'art. 79 del GDPR. Dopo la richiesta di cancellazione dal servizio, i dati saranno cancellati trascorsi 60 giorni, salvo il caso in cui questi dati non siano essenziali per eventuali adempimenti di legge.

Le attività di trattamento effettuate da Innovapuglia SpA per l'attuazione dell'Avviso sono eseguite anch'esse nel rispetto dei principi di minimizzazione, integrità e riservatezza dei dati personali, secondo modalità e termini stabiliti nell'Accordo tra Titolare (Regione) e Responsabile del trattamento (Innovapuglia) ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 e nell'apposita Executive Summary – Analisi dei rischi specifica per la piattaforma informatica utilizzata per la procedura in argomento.

Si è proceduto infatti ad eseguire una analisi dei rischi afferenti al trattamento in questione, specificatamente per i sistemi informatici in esercizio, utilizzando il Tool messo a disposizione da AgID e attualmente gestito dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) nell'ambito dell'Accordo di collaborazione per la crescita e la cittadinanza digitale nella Regione Puglia siglato tra l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), l'Agenzia per la Coesione Territoriale (ACT) e la Regione Puglia relativo all'intervento "CyberSec Puglia". Si precisa altresì che, con il citato tool, nell'ambito della gestione di tutte le fasi di esecuzione del risk assessment, si è posta in essere una valutazione dei possibili impatti derivanti dalla perdita di dati, ed in particolare la riservatezza, integrità e disponibilità legata ad aspetti di carattere economico, reputazionale, legale e operativo. Si è svolta la connessa valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ex art. 35 GDPR. Sulla scorta della predetta analisi dei rischi è stato prodotto il documento "Executive Summary Analisi dei rischi " e sono state individuate le misure di sicurezza per mitigare il rischio che sono riportate nel "Piano del Trattamento del rischio". I predetti "Executive Summary Analisi dei rischi" e i documenti "Piano del Trattamento del rischio" fanno riferimento ai medesimi servizi e sistemi oggetto dell'affidamento eWelfare Puglia 3.0 e pertanto applicabili allo stesso.

La Regione Puglia, inoltre, con D.G.R. n. 1905 del 19 dicembre 2022, ha proceduto ad approvare, in applicazione degli artt. 33 e 34 del GDPR, la "Procedura per la gestione degli eventi di violazione dei dati personali (cd. data breach) della Regione Puglia", unitamente al relativo Registro delle violazioni di dati personali che disciplina le comunicazioni/informazioni tra il Titolare e i Responsabili del Trattamento nel caso vi sia conoscenza di una violazione di dati personali (cd. Data breach) nell'ambito del trattamento in questione. A completamento di tale clausola, il documento "Procedura per la gestione degli eventi di violazione dei dati personali (cd. data breach) della Regione Puglia" al punto 4.2 – Gestione del data breach

da parte del Responsabile del trattamento, disciplina dettagliatamente tale eventualità con indicazione dello strumento da utilizzare qualora il responsabile del Trattamento venga a conoscenza di un potenziale caso di data breach. Le altre eventuali misure poste in essere a tutela del patrimonio informativo saranno anche quelle indicate dal Provvedimento dell'Autorità Garante "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche - 2 luglio 2015 [4129029]".

Si riporta di seguito apposita scheda riepilogativa dei dati particolari oggetto di trattamento, delle operazioni eseguibili nonché delle modalità di trattamento, così come di seguito semplificato:

SCHEDA DATI PARTICOLARI		<i>"Buono servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità" POC Puglia 2021/2027 - Area Tematica 10 Linea di Intervento 10.03</i>
FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:		
--		
LEGGI REGIONALI:		
--		
ALTRE FONTI:		
- Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 8461 del 17/11/2022, con la quale è stato approvato il Programma FESR FSE Plus 2021–2027 della Regione Puglia; - Decreto-Legge 19 settembre 2023, n. 124 convertito con modificazioni dalla Legge 13 novembre 2023 n. 162 e recante "Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione", che definisce le regole per la programmazione e l'utilizzazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) per il periodo 2021/2027 e la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione Europea, dalla programmazione complementare e dallo stesso FSC; - Accordo per la Coesione sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Puglia (di seguito anche "Accordo") a Bari il 29 novembre 2024, che individua gli obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la realizzazione di specifici interventi, anche con il concorso di più fonti di finanziamento, tra i quali 1.700.000.000,00 di euro del POC 2021/2027; - Delibera CIPESS n. 6 del 30/01/2025 di approvazione dell'assegnazione a Regione Puglia di risorse per il finanziamento dell'Accordo per la Coesione pari a 4.476.207.724,17 euro a valere sul FSC 2021– 2027 nonché della dotazione del POC Puglia 2021/2027, pari a 1.700.000.000,00 di euro, di cui 1.405.472.457,78 euro a valere sul Fondo di Rotazione; - Allegato 2 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 566 del 29/04/2025, che individua quale Struttura responsabile dell'intervento POC 2021/2027, per l'Area Tematica 10 "Sociale e Salute", Linea di Intervento 10.03 "Servizi socio-assistenziali", Intervento dal Titolo "Buono servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità" la Sezione Inclusione Sociale Attiva, a cui compete una dotazione complessiva di euro 95.000.000,00; - Del. G.R. n. n. 421 del 09/04/2026 "Accordo Coesione POC 2021/2027 Area Tematica 10 Linea di Intervento 10.03 – Buono servizio per anziani e persone con disabilità Applicazione quote vincolate del risultato di amministrazione e variazione al Bilancio di previsione 2026 e pluriennale 2026-2028 ex D.Lgs. 118/2011 per € 35.000.000,00 per il prosieguo della misura nell' annualità 2026/2027e approvazione indirizzi e criteri di riparto"		
FINALITÀ TRATTAMENTO:	DEL	<i>Gestire la presentazione, l'abbinamento, l'istruttoria e la fase di erogazione/rendicontazione delle prestazioni relative alle domande di Buono servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità, presentate da parte delle categorie di utenti "fragili" previste dall'Avviso</i>

Pubblico di riferimento (persone con disabilità, anziani over 65 con fragilità sociale, anziani over 65 non-autosufficienti), favorendo in tal modo l'accesso e la fruizione di fondamentali servizi per il benessere, l'inclusione sociale, la conciliazione vita-lavoro e il sollievo dal carico di cura dei care-giver, quali centri diurni di varia tipologia e servizi di assistenza domiciliare socio-assistenziale e socio-sanitaria		
TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:		
☐ Origine razziale ed etnica	☐ Convinzioni religiose	☐ Convinzioni filosofiche
☐ Convinzioni d'altro genere	☐ Opinioni politiche	☐ Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale
☒ Stato di salute Attuale	☒ Stato di salute Pregresso	☐ Stato di salute anche relativo ai familiari dell'interessato
☐ Vita sessuale	☐ Dati giudiziari	
MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:		
☒ Cartaceo	☒ Informatizzato	☐ Supporto audio
☐ Supporto video	☐ Supporto per immagini	☐ Reperti biologici o di altro tipo
TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE - Operazioni standard:		
Raccolta:	☒ dati forniti dall'interessato	
	☒ dati forniti da soggetto privato diverso dall'interessato	
	☒ dati forniti da soggetto pubblico	
☒ registrazione	☒ organizzazione	☒ conservazione
☒ consultazione	☒ elaborazione	☐ modificazione
☒ selezione	☒ estrazione	☒ utilizzo
☒ blocco	☐ cancellazione	☐ distruzione
TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE - Operazioni particolari:		
Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi	☒ dello stesso titolare	<i>specificare:</i>
	☒ di altro titolare:	ISEE Ordinario e ISEE ristretto rilasciati al richiedente il Buono servizio acquisito automaticamente tramite cooperazione applicativa tra INPS e piattaforma telematica.
Comunicazione	☒ verso soggetti pubblici	<i>Ambiti Territoriali Sociali. Consorzi di servizi sociali.</i>
	☒ verso soggetti privati	<i>specificare: Soggetti Gestori</i>

		<i>dei servizi scelti dall'utente su apposito Catalogo telematico delle Unità di Offerta accreditate, costituito ai sensi del A.D. n. 287 del 10/04/2024 come novellato con A.D. n. 97/2026</i>
Diffusione		<i>specificare l'eventuale base normativa:</i>
DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO		
La descrizione esaustiva del trattamento è riportata al art. 7 “Termini e modalità di presentazione delle istanze” dell’ “Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso al Buono servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità annualità 2026/2027”, nonché al art. 10 “Abbinamento e generazione del Preventivo di Spesa”, art. 11 “Istruttoria e convalida delle domande”, art. 15 “Modalità di attuazione e fruizione dei buoni servizio” del medesimo Avviso Pubblico. Rispetto alle fasi previste, il flusso informativo si basa sulla piattaforma http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it/ posta in cooperazione applicativa con l’INPS per quanto relativo ai controlli ISEE. Misure di sicurezza esistenti o pianificate L’infrastruttura e il Responsabile del trattamento dispongono delle seguenti certificazioni: - Certificazione Sistema di Gestione Qualità ISO 9001 - Certificazione Sistema di Sicurezza delle Informazioni ISO 27001 <i>e adottano le seguenti misure organizzative:</i> - Formazione del personale in ambito Privacy, Sicurezza e Protezione dei dati - Definizione e applicazione delle Istruzioni per il trattamento dei dati - Nomina per iscritto personale autorizzato - Nomina per iscritto responsabili esterni - Policy aziendali applicate tramite l’adozione del Modello organizzativo operativo privacy contenente le specifiche politiche sul trattamenti dei dati e quelle complementari ivi indicate <i>Inoltre, adottano le seguenti misure tecniche:</i> - Attivazione di software Antivirus - Sistema di Autenticazione forte per tutti gli utenti		

- Sistema di autorizzazione di ogni singolo operatore e istruttore previa autorizzazione del Dirigente di riferimento
- Sistema informativo distribuito sul DATACENTER regionale che assicura la Business Continuity
- I dati particolari sono trattati tramite sistema di pseudonimizzazione e cifratura a chiave simmetrica
- Sistema Firewall
- Sistemi di Intrusion detection
- Le Postazioni di lavoro prevedono l'accesso con autenticazione e misure di sicurezza aziendali
- I software sono oggetto di Vulnerability assessment/penetration on demand e con cadenza periodica